

**Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.**

**Art. 21**

*(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)(1)*

**1.** È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

**2.** Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:

**a)** iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovenia;

**b)** iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;

**c)** iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovenia;

**d)** interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.

(2)

**3.** I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la

minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.

(3)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009

**2** Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2019

**3** Comma 3 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 20/2019